



---

## TESTI APPROVATI

---

### **P9\_TA(2021)0275**

#### **Politica di concorrenza – relazione annuale 2020**

#### **Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2020 (2020/2223(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,
- viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,
- visti la relazione della Commissione del 9 luglio 2020 sulla politica di concorrenza 2019 (COM(2020)0302) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo alla stessa data,
- vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE<sup>1</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),
- viste le comunicazioni della Commissione del 19 marzo 2020, del 4 aprile 2020, del 13 maggio 2020 e del 2 luglio 2020 su un quadro di riferimento temporaneo della Commissione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'attuale epidemia di COVID-19 e successive modifiche<sup>2</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2020, relativa agli orientamenti su determinate misure di aiuto di Stato nel contesto del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra dopo il 2021 (C(2020)6400),
- visto il Libro bianco della Commissione del 17 giugno 2020 relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020)0253),

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0158.

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_it)

- vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2020 per il via libera all'acquisizione di Fitbit da parte di Google, soggetta a condizioni,
- vista la relazione speciale n. 24/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Il controllo delle concentrazioni e i procedimenti antitrust della Commissione: occorre innalzare la sorveglianza del mercato"<sup>1</sup>,
- visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il 16 settembre 2020,
- viste le risposte scritte e orali dell'allora Commissaria designata Margrethe Vestager in occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo dell'8 ottobre 2019,
- vista la dichiarazione congiunta della rete europea della concorrenza (ECN), del 23 marzo 2020, sull'applicazione del diritto della concorrenza durante la crisi del coronavirus<sup>2</sup>,
- vista la relazione degli esperti di alto livello della Commissione, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale"<sup>3</sup>, del 4 aprile 2019,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2019 su occupazione, crescita e competitività,
- viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° e 2 ottobre 2020,
- viste la comunicazione della Commissione alle parti interessate del 2 dicembre 2020 sul recesso del Regno Unito e sulle norme dell'UE in materia di concorrenza, e quella del 18 gennaio 2021 sul recesso del Regno Unito e sulle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato,
- visto lo studio del suo Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, del dicembre 2020, dal titolo "Impact of State aid on competition and competitiveness during the COVID-19: an early assessment" (Impatto degli aiuti di Stato sulla concorrenza e la competitività durante la pandemia di COVID-19: prima valutazione),
- vista la relazione della sottocommissione Antitrust della commissione giudiziaria della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, del 6 ottobre 2020, dal titolo "Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations"<sup>4</sup>,
- visto il documento di ricerca dell'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito del 19 gennaio 2021 dal titolo "Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers" (Algoritmi: come possono ridurre la concorrenza e danneggiare i consumatori),

---

<sup>1</sup> [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20\\_24/SR\\_Competition\\_policy\\_IT.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_IT.pdf)

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003\\_joint-statement\\_ecn\\_corona-crisis.pdf](https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf)

<sup>3</sup> <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>

<sup>4</sup> <https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf>

- visto l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, approvato dai leader dell'Unione nel dicembre 2020,
  - vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
  - vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Ripartire la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
  - vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098),
  - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0168/2021),
- A. considerando che i consumatori traggono vantaggio da mercati competitivi, in particolare allorché offrono prezzi equi e una maggiore scelta di prodotti; che la politica di concorrenza dell'UE è concepita per mantenere un'economia di mercato aperta, con una concorrenza libera, equa ed efficace che favorisca un'efficiente ripartizione delle risorse e promuova l'innovazione, prestando in tal modo particolare attenzione alle esigenze delle PMI e alla creazione di condizioni di parità a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE; che tale obiettivo fondamentale continua a essere pertinente anche in situazioni di crisi;
- B. considerando che la Commissione ha risposto prontamente alla deflagrazione dell'epidemia di COVID-19 adottando norme speciali e temporanee in materia di concorrenza per ovviare a una situazione di grave turbamento dell'economia europea;
- C. considerando che le misure eccezionali e temporanee di risposta alla pandemia non dovrebbero sostanzialmente in un comportamento anticoncorrenziale, né essere sfruttate da aziende già in difficoltà finanziarie per ricevere ulteriori aiuti senza i necessari piani di ristrutturazione efficaci;
- D. considerando che tutti gli aiuti dovrebbero essere pensati e concessi in modo responsabile dal punto di vista economico e sociale; che, sul lungo periodo, la politica di concorrenza dovrebbe affrontare in modo efficiente le sfide sociali, digitali e ambientali ed essere pienamente coerente con le priorità indicate nel Green Deal europeo e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
- E. considerando che conciliare in maniera intelligente le norme di concorrenza dell'Unione con la sua politica industriale, digitale, ambientale e sociale nonché con la sua politica del commercio internazionale è essenziale per garantire parità di condizioni in tutti i settori, rafforzando le catene del valore resilienti, incentivando la creazione di posti di lavoro e la competitività mondiale, contribuendo in tal modo a creare un contesto commerciale propizio per le PMI;
- F. considerando che la concorrenza sleale tra gli Stati membri ostacola il corretto funzionamento del mercato interno;

- G. considerando che la Commissione effettua attualmente un riesame generale dell'efficacia dell'applicazione della politica di concorrenza, tra cui i regolamenti antitrust, diverse norme e orientamenti sugli aiuti di Stato, la valutazione delle norme in materia di controllo delle concentrazioni e il riesame della comunicazione sulla definizione di mercato;
- H. considerando che il boicottaggio economico nei confronti di prodotti provenienti da zone geografiche specifiche dell'UE costituisce una grave violazione delle norme in materia di concorrenza e un problema che va affrontato in maniera efficace;
- I. considerando che le sfide crescenti poste dalla concorrenza con un'importante economia fortemente sovvenzionata come quella cinese richiedono misure per rafforzare le imprese dell'Unione che affrontano concorrenti di paesi terzi;
- J. considerando che un'architettura di mercato aperta nell'ambito del commercio e delle compensazioni che consenta una vera e propria concorrenza tra le infrastrutture di mercato è indispensabile per preservare e rafforzare la resilienza dei mercati dei capitali dell'UE, incentivare le innovazioni guidate dal mercato e ottenere, in tal modo, risultati migliori per i pensionati, le imprese e gli investitori; che la necessità di una struttura di mercato aperta deve essere valutata rispetto a considerazioni di stabilità finanziaria;
- K. considerando che la maggior parte dei punti di accesso a Internet per i consumatori è limitata a un numero estremamente esiguo di ecosistemi digitali e di grandi piattaforme; che la pandemia di COVID-19 ha accelerato il ritmo della digitalizzazione, creando nuove sfide per l'efficacia della politica di concorrenza, in particolare nell'ambito delle norme antitrust dove finora non sono stati ammessi interventi ex ante;
- L. considerando che alcuni scandali in materia di dati nonché talune indagini e prove hanno mostrato come i dati personali siano raccolti e conservati, spesso in modo eccessivo, oltre a essere utilizzati e venduti a terzi dalle piattaforme e come gli operatori e le piattaforme dominanti in ambito tecnologico monitorino sistematicamente le attività online dei consumatori;
- M. considerando che alcune imprese che beneficiano del doppio status di piattaforma e fornitore abusano della loro posizione per imporre condizioni sleali ai concorrenti;
- N. considerando che secondo le previsioni degli analisti<sup>1</sup>, Amazon, Facebook e Alphabet Inc. (Google) capteranno collettivamente il 61 % di tutta la pubblicità digitale nel 2021, raddoppiando la rispettiva quota di mercato dal 2015; considerando che Facebook e Alphabet Inc. (Google) ottengono rispettivamente il 98,53 % e l'83,3 % dei loro ricavi grazie alla pubblicità digitale<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> GroupM Worldwide, Inc., This Year Next Year: The End-Of-Year Forecasts December 2020 (Quest'anno l'anno prossimo: le previsioni di fine anno del dicembre 2020). <https://www.groupm.com/this-year-next-year-global-end-of-year-forecast-2020/>

<sup>2</sup> "Statista dossier about Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM)" (Dossier di Statista su Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft (GAFAM)), articolo (2020), <https://www.statista.com/study/47704/google-apple-facebook-amazon-microsoft-gafam/>

- O. considerando che le ammende comminate dalle autorità garanti della concorrenza non hanno spesso avuto un effetto deterrente sulle grandi imprese tecnologiche in quanto sono semplicemente considerate costi legati all'attività di impresa;
- P. considerando che gli strumenti antitrust dovrebbero essere adeguati per far fronte alla rapida evoluzione delle nuove realtà dei mercati digitali e tecnologici;
- Q. considerando la necessità di condizioni di parità tra le imprese di servizi finanziari e le imprese tecnologiche per garantire una concorrenza equa, secondo il principio "stesso rischio, stessa attività, stessa regolamentazione";
- R. considerando che gli algoritmi possono migliorare notevolmente l'efficienza e consentono alle imprese di offrire prodotti e servizi migliori ai consumatori; che, tuttavia, l'abuso intenzionale o involontario degli algoritmi può arrecare danni ai consumatori e alla concorrenza;
- S. considerando che le norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato dovrebbero essere coerenti e potrebbero contribuire in modo significativo al Green Deal europeo, alla strategia digitale dell'UE, al pilastro europeo dei diritti sociali e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; che i casi di aiuti di Stato dell'UE non fanno pressoché riferimento a tali obiettivi generali di intervento dell'UE;

### ***Considerazioni generali***

1. evidenzia che una politica di concorrenza volta a garantire condizioni di parità in tutti i settori, stimolare l'innovazione e offrire ai consumatori una maggiore scelta e di migliore qualità è indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico;
2. esprime preoccupazione per l'aumento delle concentrazioni industriali in Europa; constata al riguardo che tra il 2001 e il 2012 la media del settore in 10 economie europee ha registrato una crescita del 2-3 % nella quota di vendite relative al 10 % delle imprese più grandi; ammonisce che tale crescita si osserva sia nel settore produttivo sia in quello dei servizi non finanziari e che non è trainata dai settori ad elevata intensità digitale; rileva che l'aumento delle concentrazioni industriali comporta margini più elevati associati a maggiori utili, a scapito del consumatore europeo;
3. ritiene che un'applicazione rigorosa e imparziale delle norme di concorrenza dell'UE da parte di autorità indipendenti garanti della concorrenza sia fondamentale per le imprese europee che operano nel mercato interno e a livello internazionale, in particolare per le PMI, e possa apportare un notevole contributo alle principali priorità politiche quali un mercato interno più approfondito e più equo, un mercato unico digitale connesso, la competitività globale dell'Unione, la lotta alle disuguaglianze sociali e alla crisi climatica, nonché ai valori europei inerenti alle norme ambientali, agli affari sociali, alla politica climatica e alla tutela dei consumatori; sottolinea, tuttavia, l'importanza di una flessibilità ben dosata in condizioni di crisi;
4. plaude alla consultazione sul diritto della concorrenza e sul Green Deal europeo quale passo avanti verso una maggiore coerenza delle politiche; invita la Commissione a proporre un piano d'azione lungimirante e globale sulle modalità di revisione delle norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

5. ritiene che garantire condizioni di parità per le imprese sul mercato unico e sui mercati globali, che è indispensabile per le imprese, in particolare le PMI, e per la creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili all'interno e all'esterno dell'UE, dipende da una lotta ferma ed efficace al dumping sociale e ambientale; invita la Commissione, a tale proposito, a intensificare gli sforzi per istituire un quadro giuridico per uno strumento obbligatorio di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente;
6. sottolinea che le pratiche fiscali aggressive adottate dalle multinazionali, le pratiche fiscali dannose e i vantaggi fiscali mirati a favore delle grandi società possono soffocare l'innovazione e pregiudicare la contendibilità dei mercati, in particolare per le PMI, che costituiscono la spina dorsale dell'economia europea;
7. sottolinea l'importanza della REC nel sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) e la Commissione al fine di promuovere una concorrenza leale all'interno del mercato unico grazie a un'applicazione più rigorosa della normativa e alla condivisione di prassi eccellenti;
8. incoraggia i dialoghi strutturati con il Vicepresidente esecutivo per la concorrenza e l'impegno della Commissione per mantenere una stretta collaborazione con i membri della commissione competente del Parlamento; ritiene che la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza rappresenti un esercizio indispensabile in termini di controllo democratico; ricorda di aver concorso negli ultimi anni, tramite la procedura legislativa ordinaria, alla definizione del quadro di riferimento per le norme sulla concorrenza; insiste sui propri poteri di codecisione per definire il quadro per le norme in materia di concorrenza;
9. chiede alla Commissione di servirsi delle sue facoltà di sensibilizzazione per evidenziare i rischi delle misure di controllo dei prezzi attuate dai governi, compresi quelli relativi alla distorsione dei segnali di prezzo, che potrebbero incoraggiare la produzione e mettere a repentaglio gli incentivi ai nuovi operatori per sopperire alle carenze;
10. rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri non hanno attuato efficacemente la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>1</sup>, sulla base della valutazione della Commissione, con effetti particolarmente deleteri per i consumatori e la concorrenza leale; invita la Commissione a esaminare le clausole e le pratiche abusive utilizzate, in particolare dal settore bancario, nei contratti stipulati con i consumatori e a garantire la rapida ed efficace attuazione di tale direttiva avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione;
11. riconosce che le risorse per la Direzione generale della Concorrenza della Commissione (DG COMP) devono essere commisurate al suo carico di lavoro e ai molteplici compiti da svolgere; constata la necessità di garantire competenze specifiche per le questioni digitali e le prassi delle piattaforme online tramite economisti comportamentali, specialisti di algoritmi, ingegneri ed esperti di dati; invita la Commissione a informarlo sulla ripartizione delle risorse tra il controllo degli aiuti di Stato, il controllo delle concentrazioni e l'antitrust;

### ***Risposte strategiche alla COVID-19***

---

<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

12. si compiace dell'adozione di un quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato, e degli emendamenti intesi a prorogarle e ampliarle, poste in essere in risposta alla crisi senza precedenti causata dalla COVID-19, onde permettere agli Stati membri di sostenere le imprese durante la pandemia; è favorevole al mantenimento di misure eccezionali fintantoché saranno giustificate dalla situazione epidemiologica, pur sottolineando la natura temporanea del quadro; insiste sul fatto che il ripristino di una concorrenza efficace nel medio e lungo termine è fondamentale per garantire che la ripresa sia rapida e coerente; insiste sulla necessità che le misure di sostegno siano più mirate con l'avanzare della ripresa; rileva differenze sostanziali tra gli Stati membri per quanto riguarda i margini di bilancio disponibili per la concessione di aiuti di Stato;
13. plaude alla comunicazione della Commissione su un quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust legate alla cooperazione tra imprese in risposta a situazioni di emergenza derivanti dall'attuale pandemia di COVID-19; ritiene che gli orientamenti e il sostegno in materia di norme antitrust facilitino la cooperazione necessaria per superare la crisi della COVID-19, avvantaggiando in tal modo i consumatori;
14. rileva che il quadro di riferimento temporaneo prevede determinate condizioni per alcune tipologie di misure di aiuto di Stato, come la ricapitalizzazione; accoglie con favore, a tale riguardo, condizioni quali il divieto di distribuzione dei dividendi, di pagamento dei bonus e di riacquisto delle azioni; deplora, tuttavia, che tali condizioni non siano state imposte per altre misure di aiuto di Stato; invita la Commissione a imporre tali condizioni per tutte le misure di aiuti di Stato del quadro temporaneo, tra cui, in particolare, le misure di ricapitalizzazione, che gli Stati membri dovrebbero considerare soltanto una soluzione di ultima istanza, a causa del notevole effetto distorsivo che possono avere sul mercato interno;
15. sostiene fermamente misure efficaci intese a sopperire alla carenza di vaccini contro la COVID-19, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, ragion per cui sostiene la Commissione e gli Stati membri nei loro sforzi per spingere paesi terzi a revocare gli attuali divieti di esportazione e a intensificare la donazione di vaccini; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi volti a sostenere il trasferimento tecnologico e la concessione volontaria di licenze per i diritti di proprietà intellettuale per la cura delle malattie infettive endemiche o pandemiche della popolazione mondiale;
16. sottolinea che gli interventi della Commissione finalizzati a eliminare le posizioni monopolistiche e dominanti e a limitare i finanziamenti pubblici alle imprese che potrebbero far sorgere tali condizioni non offrono alcuna soluzione al problema degli svantaggi sistemici e strutturali che incidono sulla competitività delle imprese insediate nelle zone insulari e nelle regioni ultraperiferiche europee o che operano dalle stesse;
17. evidenzia l'importanza della coerenza delle politiche e del fatto che qualsiasi aiuto concesso sia erogato solo alle imprese che subiscono le conseguenze finanziarie dirette della pandemia; chiede, inoltre, con insistenza che alle imprese che si avvalgono di paradisi fiscali al di fuori dell'UE per eludere le imposte sia vietato di beneficiare degli aiuti di Stato o del sostegno finanziario a meno che non si impegnino a cambiare comportamento;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a definire una tabella di marcia post COVID-19 per aiuti di Stato più mirati al fine di promuovere la competitività e preservare i posti

di lavoro; propone che una siffatta tabella di marcia includa misure volte ad affrontare la frammentazione e le distorsioni del mercato dovute a disparità di condizioni, un'analisi dell'incidenza degli aiuti di Stato sul mercato interno e orientamenti chiari su come utilizzare al meglio gli strumenti della politica di concorrenza per promuovere la ripresa; esorta inoltre la Commissione a integrare le strategie industriali, digitali e verdi nella definizione delle future condizioni per gli aiuti di Stato;

19. ribadisce la priorità di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato e la regolamentazione bancaria europea siano applicate in modo rigoroso e imparziale, anche nell'affrontare future crisi bancarie; invita la Commissione a esaminare celermente le discrepanze tra le norme sugli aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche<sup>1</sup> (direttiva BRR) e a rivedere la sua comunicazione sul settore bancario del 30 luglio 2013<sup>2</sup> nel contesto della revisione del quadro di gestione delle crisi, anche alla luce di casi recenti, tenendo conto della necessità di tutelare contribuenti e risparmiatori dall'onere dei salvataggi bancari;
20. rileva che le norme dell'UE in materia di concorrenza non andrebbero considerate al di fuori delle politiche monetarie, commerciali e di bilancio; chiede una riflessione sulle possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal programma di acquisto di obbligazioni societarie della Banca centrale europea; pone in evidenza, a tale proposito, il concetto di selettività negli aiuti di Stato, e l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che contiene il cosiddetto principio di lealtà;
21. invita la Commissione a garantire e monitorare il corretto uso e distribuzione delle diverse misure di finanziamento dell'UE in risposta alla crisi della COVID-19, anche attraverso i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) degli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che dovrebbero essere conformi alle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, che non devono falsare la concorrenza e che devono essere applicate allo stesso modo a tutte le imprese, in particolare in settori critici quali le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti; esorta la Commissione a vigilare su potenziali distorsioni della concorrenza di questo tipo; insiste sul fatto che gli aiuti di Stato non dovrebbero essere concessi a imprese che erano inefficienti e strutturalmente in perdita prima della crisi della COVID-19, né dovrebbero incoraggiare la formazione di strutture monopolistiche;

### ***Dimensione globale***

22. sottolinea l'importanza di un dialogo e di una cooperazione sempre più intensi e strutturati a livello globale riguardo all'applicazione della politica di concorrenza, come pure di un approccio comune alla concorrenza leale;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).



23. è favorevole a una partecipazione attiva della Commissione e delle ANC alla Rete internazionale della concorrenza (RIC) e sollecita un maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle attività dei pertinenti gruppi di lavoro e gruppi di esperti della RIC e dell'OCSE;
24. sostiene la strategia della Commissione intesa a eliminare gli effetti negativi causati dall'applicazione extraterritoriale illegittima di sanzioni unilaterali da parte di paesi terzi nei confronti degli operatori dell'UE; plaude a tale riguardo alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2021 dal titolo "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza "(COM(2021)0032);
25. insiste sul fatto che determinati accordi di cooperazione con i paesi terzi nel settore della politica di concorrenza possono contribuire in misura significativa all'efficacia della politica di concorrenza e invita la Commissione a puntare alla conclusione di più accordi di questo tipo nel settore della concorrenza ai fini di un più efficace scambio di informazioni tra le autorità garanti della concorrenza; ricorda inoltre la necessità che l'UE garantisca parità di condizioni e reciprocità con i suoi partner internazionali in termini di aiuti di Stato, appalti pubblici e politica di investimento; invita la Commissione a rafforzare i capitoli sugli aiuti di Stato nei futuri accordi commerciali e di investimento;
26. chiede alla Commissione di prestare maggiore attenzione al ruolo delle imprese statali con sede all'estero sostenute e sovvenzionate dai rispettivi governi secondo modalità che, in base alle norme sul mercato unico dell'UE, sono vietate per le imprese dell'Unione; esprime preoccupazione per la concorrenza distortiva, finanziata dallo Stato, delle imprese cinesi e di altre imprese straniere che acquisiscono imprese europee, in particolare quelle attive in settori e tecnologie innovativi e strategici, quelle che si conformano al Green Deal europeo e quelle indebolite dalla pandemia di COVID-19;
27. si compiace, come passo preliminare, dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione<sup>1</sup>, come pure del Libro bianco della Commissione relativo all'introduzione di pari condizioni in materia di sovvenzioni estere; constata la continua pressione di acquisizioni estere sulle imprese europee e avverte che occorre intervenire con urgenza; attende pertanto con interesse l'imminente proposta legislativa della Commissione intesa ad affrontare gli effetti distortivi delle sovvenzioni estere sul mercato interno;
28. è del parere che le imprese dell'Unione debbano poter competere sui mercati globali alla pari; invita pertanto la Commissione ad adeguare la sua politica in materia di concorrenza e aiuti di Stato al fine di promuovere un serio sviluppo industriale; sottolinea che una politica industriale intelligente può contribuire a riassegnare le risorse ad alcuni settori chiave senza falsare la concorrenza, gettando in tal modo le basi di un'economia resiliente e sostenibile nel lungo periodo; è del parere che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare le sinergie tra le politiche mirate dell'UE, gli investimenti e la politica di concorrenza per promuovere i posti di lavoro e le catene del valore resilienti, al fine di conseguire l'autonomia dell'UE in determinati settori chiave, preservando nel contempo un'economia aperta;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

29. chiede alle imprese europee di effettuare ingenti investimenti in ricerca e sviluppo onde garantire parità di condizioni tra i produttori all'interno e all'esterno dell'UE, conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, tra cui il passaggio a modalità di produzione a basse emissioni di carbonio, e sostenere la competitività delle imprese dell'UE rispetto ai concorrenti di paesi terzi i cui processi produttivi non sono soggetti agli stessi criteri stabiliti a livello di Unione; invita inoltre la Commissione, al riguardo, a valutare la possibilità di incrementare gli aiuti alla ricerca e all'innovazione nonché alle tecnologie che generano esternalità positive per l'ambiente o per il sistema energetico nel suo complesso;
30. invita la Commissione a individuare le dipendenze strategiche, in particolare negli ecosistemi industriali sensibili, e a proporre misure per ridurle, anche diversificando la produzione e le catene di approvvigionamento, promuovendo la produzione e gli investimenti in Europa e garantendo lo stoccaggio strategico; evidenzia a tale proposito la rilevanza di importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI) per gli investimenti nelle tecnologie di rottura; invita la Commissione, in vista della prossima revisione della comunicazione sugli IPCEI, a promuovere ulteriormente questi ultimi, a precisare le regole di selezione degli IPCEI, a rivedere e semplificare alcuni criteri e requisiti di attuazione e a valutare la possibilità di autorizzare più agevoli modalità di cofinanziamento dell'UE, allo scopo di facilitare la partecipazione dei partner degli Stati membri più piccoli e di garantire che i progetti di ricerca industriale di minore entità possano beneficiare più facilmente di un sostegno;
31. è favorevole all'inclusione, nelle norme di concorrenza dell'UE, di un controllo approfondito degli aiuti di Stato per le imprese di paesi terzi, sottolineando nel contempo che l'Unione dovrebbe rimanere aperta agli investimenti diretti esteri nel rispetto del suo quadro giuridico e delle norme sociali e ambientali europee e senza falsare la concorrenza; rinnova al riguardo l'invito alla Commissione e agli Stati membri, in attesa dell'esame della proposta relativa al meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), ad adottare strumenti rafforzati di difesa commerciale per combattere le pratiche commerciali sleali e tutelare in particolare la competitività dei settori industriali; insiste nel contempo sul fatto che le decisioni in materia di politica di concorrenza non dovrebbero essere utilizzate come misura protezionistica e chiede al riguardo un'analisi delle ricadute delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato sulla competitività dei paesi a basso e medio reddito;
32. rileva con preoccupazione che, rispetto ad altri accordi commerciali, come quello con la Svizzera, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) tra l'UE e il Regno Unito è più carente; deplora in particolare che l'ASCC UE-Regno Unito non preveda una completa parità di condizioni riguardo agli aiuti di Stato e alla concorrenza; invita l'UE e il Regno Unito a trovare un terreno comune per proseguire la cooperazione e impegnarsi a favore della concorrenza leale e della parità di condizioni;

### ***La politica di concorrenza nell'era digitale***

33. si compiace della determinazione della Commissione di affrontare la questione delle clausole e delle pratiche sleali delle piattaforme che agiscono come controllori dell'accesso, di agire con fermezza ed eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online nel mercato unico digitale europeo; si rammarica della lentezza delle indagini antitrust rispetto alla rapida evoluzione dei mercati digitali; sottolinea a questo proposito che, dieci anni dopo l'apertura di un'indagine sulle distorsioni nelle pratiche di ricerca di Google, la Commissione non ha ancora completato i suoi accertamenti; ritiene che

nell'economia digitale la concentrazione dei dati nelle mani di un numero esiguo di aziende provochi fallimenti del mercato, eccessiva percezione di rendite e blocco di nuovi operatori;

34. ritiene, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, che i problemi legati all'eccessiva posizione dominante sul mercato delle grandi imprese tecnologiche non siano stati finora affrontati in misura sufficiente e che vadano risolti con urgenza;
35. prende atto delle sfide che attendono il processo decisionale sulla politica di concorrenza e la relativa applicazione e che riguardano, tra l'altro, gli effetti di rete, la concentrazione, l'aggregazione e l'uso dei dati nei mercati a prezzo zero, gli algoritmi per la fissazione dei prezzi, la struttura delle grandi piattaforme e gli interventi di mercato;
36. invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione e a valutare attentamente i problemi strutturali relativi alle posizioni di controllo dell'accesso delle reti di pagamento esistenti, problemi che sono solo aumentati durante la pandemia di COVID-19;
37. accoglie con favore il ricorso presentato dalla Commissione riguardo alla sentenza Apple<sup>1</sup>; è del parere che il caso Apple mostri ancora una volta la necessità di norme solide sugli aiuti di Stato, che tengano conto dei regimi fiscali favorevoli;
38. rileva che gli strumenti tradizionali impiegati dalle autorità garanti della concorrenza, come le indagini sui possibili abusi di posizione dominante sul mercato, richiedono molto tempo, il che si è dimostrato un problema quando si tratta di mercati digitali in rapida evoluzione; accoglie quindi con favore la valutazione della Commissione riguardo alla necessità di nuovi strumenti atti a garantire la concorrenza per affrontare i problemi strutturali della concorrenza su diversi mercati, che le attuali norme non sono in grado di affrontare nel modo più efficace, e chiede un'attenta sorveglianza di tali mercati da parte della Commissione, in modo da poter individuare rapidamente ed efficacemente problemi importanti e lacune giuridiche e di poter intervenire in proposito; rileva che le ammende comminate dalle autorità garanti della concorrenza non hanno avuto, finora, un effetto deterrente sulle grandi imprese tecnologiche, in quanto sono semplicemente considerate costi legati all'attività di impresa;
39. accoglie con favore la proposta della Commissione di una legge sui mercati digitali (DMA) volta a vietare alle piattaforme di adottare pratiche commerciali basate sull'autopreferenza (compreso l'utilizzo/la preinstallazione obbligatoria di un pacchetto di prodotti) o di operare in settori di attività che dipendono dalla piattaforma o che interagiscono con essa, nonché a obbligare le piattaforme a rendere i loro servizi compatibili con le reti concorrenti ai fini dell'interoperabilità, compresi i servizi essenziali, la portabilità dei dati e l'integrazione multi-vendor; invita la Commissione a occuparsi dei casi in cui le misure correttive proposte sono state palesemente inefficaci nel ripristinare la concorrenza sul mercato degli acquisti comparativi;
40. ricorda che i vantaggi basati sui dati collegati alla condivisione e alla vendita dei dati, ma anche a servizi presenti come impostazione predefinita, rischiano di attribuire ad

---

<sup>1</sup> Sentenza del 15 luglio 2020, *Irlanda et al. /Commissione*, T-778/16 e T-892/16, EU:T:2020:338.

alcune imprese la posizione di "controllori dell'accesso" nei mercati digitali e devono essere affrontati in modo efficace dalla legge sui mercati digitali; è del parere che la Commissione dovrebbe avere la possibilità di costringere una piattaforma che esercita un controllo dell'accesso a sostituire alcune impostazioni predefinite con un'architettura efficace e oggettiva di scelta dei consumatori;

41. ritiene che la separazione strutturale dei monopoli delle grandi aziende tecnologiche possa essere auspicabile per ripristinare la concorrenza sui mercati digitali, considerati i limiti delle ammende e l'inefficacia delle misure correttive dei comportamenti adottate in passato in alcuni casi di antitrust; sottolinea che misure correttive mirate ed efficaci offrono una soluzione efficiente in termini di tempo; suggerisce di attuare un quadro antitrust partecipativo, al fine di promuovere un dialogo costante con tutte le imprese, migliorare la certezza giuridica, la trasparenza e la protezione dei consumatori e garantire misure correttive efficaci;
42. esorta la Commissione ad accelerare le procedure, in particolare per quanto riguarda l'antitrust e i mercati digitali in rapida crescita; chiede a tale riguardo anche la cooperazione da parte delle società oggetto d'indagine; condanna, in tale contesto, la prassi di alcune imprese sotto inchiesta di prolungare artificialmente i tempi richiedendo sistematicamente la proroga delle scadenze e rispondendo alle richieste di informazioni solo con notevole ritardo oppure presentando proposte inefficaci relative agli impegni che si assumerebbero;
43. rileva inoltre che, sebbene sia importante garantire il giusto processo e il diritto di difesa delle imprese oggetto di indagine, è necessario rendere le procedure amministrative più rapide ed efficienti; sottolinea la necessità di esaminare la possibilità di ricorrere in modo più sistematico a misure specifiche, ad esempio misure provvisorie, nonché altre misure strutturali e correttive, al fine di prevenire distorsioni irreversibili della concorrenza; ricorda, a tale riguardo, che all'allegato della direttiva REC<sup>1</sup> la Commissione ha individuato le "misure provvisorie" come uno "strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine"; si rammarica riguardo al fatto che le misure provvisorie siano state utilizzate una sola volta in 20 anni ed esprime preoccupazione in proposito; invita la Commissione a rivedere la comunicazione sulle misure correttive<sup>2</sup> tenendo conto degli sviluppi e dell'evoluzione del settore digitale nel corso degli ultimi anni;
44. accoglie con favore il fatto che le proposte della Commissione relative a una legge sui servizi digitali e a una legge sui mercati digitali adottino un approccio distinto nei confronti di tutti i servizi digitali, dei servizi digitali di grandissime dimensioni e dei controllori dell'accesso; osserva, in particolare, che lo scopo della proposta di legge sui mercati digitali è garantire il corretto funzionamento del mercato interno promuovendo una concorrenza efficace, la parità di condizioni nei mercati digitali e un ambiente equo e contendibile per le piattaforme online; deplora l'assenza di misure adeguate contro gli

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione sulle misure correttive ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU C 267 del 22.10.2008, pag. 1).

intermediari pubblicitari nei progetti di proposta; rileva che la prima azione di applicazione delle norme nel quadro del nuovo regolamento relativo alla legge sui mercati digitali sarà possibile solo tra cinque anni; esorta pertanto la Commissione a procedere all'applicazione delle norme antitrust nei casi nuovi e pendenti che coinvolgono i controllori dell'accesso nell'ambiente digitale;

45. sottolinea l'importanza di un quadro di applicazione adeguato nella futura legge sui mercati digitali; ritiene che il ruolo di supervisione della Commissione dovrebbe essere dotato di risorse sufficienti e che il processo di supervisione dovrebbe consentire la partecipazione di tutti gli attori, comprese le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali di regolamentazione settoriali, il comitato europeo per la protezione dei dati, il Garante europeo della protezione dei dati e le organizzazioni dei consumatori; sottolinea che la definizione delle misure correttive non dovrebbe essere lasciata alla sola valutazione dell'impresa incriminata, ma piuttosto essere soggetta a un rigoroso meccanismo di conformità;
46. rileva che la legge sui mercati digitali è uno strumento complementare rispetto alle norme sulla concorrenza e mira a garantire mercati online equi e contendibili; sottolinea che essa non dovrebbe mettere a repentaglio la corretta applicazione della legislazione sulla concorrenza già in vigore, comprese le leggi nazionali esistenti, né impedire alla Commissione di sfruttare pienamente gli strumenti di cui dispone per l'applicazione delle norme sulla concorrenza; fa riferimento, a tale riguardo, alle preoccupazioni irrisolte che riguardano la decisione Android<sup>1</sup> e una concorrenza insufficiente nell'ambito delle ricerche online;
47. rileva che le misure correttive proposte da Google sono state respinte come insufficienti dai soggetti che operano sul mercato e dalle organizzazioni dei consumatori in tutta Europa; invita la Commissione a presentare accuse nell'ambito dell'antitrust nei confronti di Google per l'abuso di posizione dominante in altri servizi di ricerca specializzati, tra cui la ricerca locale;
48. invita la Commissione a sfruttare pienamente i suoi strumenti in materia di politica di concorrenza per garantire parità di condizioni e affrontare i possibili effetti dei controllori dell'accesso sull'accesso a tecnologie abilitanti fondamentali per l'intelligenza artificiale e i dati;
49. ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nel dibattito politico relativo alla politica della concorrenza, anche organizzando un'audizione pubblica con i dirigenti delle aziende GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) sulle loro strategie aziendali nel campo della concorrenza e delle pratiche fiscali; deplora che tutti e quattro i dirigenti abbiano declinato gli inviti a tale audizione; si rammarica inoltre del fatto che il Parlamento non disponga di meccanismi adeguati per imporre legalmente tali comparizioni e auspica che ciò possa essere presto risolto;
50. sottolinea l'importanza del registro per la trasparenza per garantire il controllo delle attività di lobbying per evitare distorsioni della concorrenza; chiede un registro per la trasparenza dell'UE rafforzato, con informazioni relative ai finanziamenti delle imprese o delle associazioni, al fine di evitare che le parti interessate agiscano per conto di altre

---

<sup>1</sup> Sentenza del 23 settembre 2019, Google/Commissione, T-604/18, EU:T:2019:743.

imprese senza specificare che lo stanno facendo;

51. insiste sull'importanza di aiutare i consumatori e gli utenti ad acquisire un maggior controllo e assumersi la responsabilità per i loro dati e la loro identità e chiede un elevato grado di protezione dei dati personali, unitamente a un contestuale aumento dei livelli di trasparenza e rendicontabilità dei servizi digitali; ricorda che i consumatori non hanno altra scelta se non concedere il proprio consenso qualora non vogliano perdere l'accesso ad alcuni servizi offerti dalle piattaforme online; chiede, a tale riguardo, un quadro di riferimento obbligatorio per la condivisione dei dati che offra ai consumatori gli strumenti per acquisire legittimamente la proprietà dei propri dati e poterli gestire in modo più semplice e più efficace;
52. invita la Commissione a rivedere le sue norme in materia di concentrazioni e acquisizioni per quanto concerne la valutazione dei dati personali; chiede alla Commissione di considerare e valutare interamente le risorse costituite da dati personali nonché tutti gli altri asset fisici tradizionali quando decide in merito alle concentrazioni e acquisizioni digitali; esorta la Commissione ad adottare una visione più ampia in sede di valutazione delle fusioni digitali e a valutare anche l'impatto del consolidamento dei dati, compresa la tecnologia pubblicitaria al centro dei modelli aziendali delle grandi imprese tecnologiche;
53. rileva che l'acquisizione di target con specifiche risorse in termini di dati può portare a una concentrazione del controllo esercitato su risorse di dati preziose e non replicabili e comportare un migliore accesso ai dati per le parti coinvolte nella concentrazione rispetto ai loro concorrenti; sottolinea che il consolidamento dei dati attraverso le concentrazioni può rafforzare una posizione dominante o consentire all'entità che effettua l'acquisizione di sfruttare il potere di mercato, e fa sorgere talvolta preoccupazioni in materia di preclusione del mercato; deplora pertanto la decisione della Commissione di approvare l'acquisizione della società di dispositivi fitness indossabili Fitbit da parte di Google; è preoccupato per il futuro trattamento dei dati personali degli utenti di Fitbit, compresi i dati relativi alla salute, che potrebbero essere utilizzati a fini di pubblicità digitale; ricorda che i dati relativi alla salute dovrebbero essere considerati una categoria speciale di dati personali, come previsto dall'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)<sup>1</sup>; rileva che le misure correttive proposte da Google e appoggiate dalla Commissione sono insufficienti a garantire una concorrenza effettiva nel settore dei dispositivi indossabili e digitali per la salute, che stanno diventando sempre più importanti nella vita dei consumatori;
54. osserva che in vari mercati specifici per i dati finanziari esistono diversi fornitori e, sebbene nessuno di essi detenga una quota di mercato dominante, la concorrenza resta molto bassa; rileva inoltre che alcuni fornitori di dati relativi ai mercati finanziari che si sono posizionati come aggregatori di dati potrebbero comportarsi come controllori dell'accesso e, in quanto tali, controllare gli accessi ai dati e limitare l'utilizzo per i clienti; invita la Commissione a valutare le situazioni in cui imprese acquisiscono posizioni di controllori dell'accesso od oligopoliste e a sviluppare misure per ripristinare la concorrenza, sostenere la trasparenza dei prezzi ed evitare pratiche commerciali sleali

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

e irragionevoli;

55. deplora l'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook nel 2014 ed esprime preoccupazione in proposito; ricorda che Facebook ha mentito alla Commissione, durante il processo di valutazione dell'acquisizione, in merito alla sua capacità tecnica di utilizzare i dati WhatsApp a fini di pubblicità digitale; ricorda che nel 2016 Facebook ha iniziato a utilizzare metadati provenienti da conversazioni su WhatsApp a fini pubblicitari; ricorda che nel 2017 la Commissione ha multato Facebook per aver mentito durante il processo di valutazione; ribadisce che l'articolo 105 TFUE obbliga la Commissione a proporre misure adeguate per porre fine alle infrazioni dei principi di cui agli articoli 102 e 102 TFUE; invita la Commissione a proporre misure adeguate per porre fine all'uso dei dati degli utenti di WhatsApp da parte di Facebook per fini pubblicitari;
56. chiede di potenziare le capacità infrastrutturali e la resilienza operativa dell'Unione nei settori digitali critici, anche incoraggiando la concorrenza leale e promuovendo principi equi per la concessione delle licenze software nei mercati europei del cloud; ritiene che la concorrenza sostenibile e la prevenzione di strutture monopolistiche nei suddetti mercati sia essenziale per la transizione digitale, la ripresa economica e la competitività dell'Europa;
57. invita la Commissione a rivedere e adattare la metodologia utilizzata per valutare un abuso di posizione dominante e a garantire che il concetto di "infrastrutture essenziali" resti idoneo allo scopo nell'era digitale; invita la Commissione a considerare la possibilità di integrare il concetto di "posizione dominante" con concetti quali "dipendenza" e "potere di mercato relativo";
58. osserva che alcune strutture oligopolistiche si sono sviluppate nel settore dei servizi finanziari e che alcune grandi imprese tecnologiche sono diventate attori importanti del mercato dei servizi finanziari; invita la Commissione a monitorare e indagare le modalità con cui i vantaggi competitivi intrinseci a tali operatori possono falsare la concorrenza sul mercato e pregiudicare gli interessi dei consumatori e l'innovazione;
59. considera necessario che i diritti fondamentali, ad esempio la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, il principio di non discriminazione, nonché la libertà di espressione e di informazione, siano ancorati al centro di una politica dell'UE efficace e duratura in materia di servizi digitali;

### ***Controllo degli aiuti di Stato***

60. osserva che la politica degli aiuti di Stato costituisce parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo di tali aiuti riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato unico;
61. ribadisce che i servizi di interesse economico generale (SGEI) permangono essenziali per la sopravvivenza di diverse comunità in tutta Europa, in particolare nelle regioni isolate, remote o periferiche dell'Unione; accoglie con favore la consultazione aperta della Commissione sulle sovvenzioni statali per i servizi essenziali; accoglie con favore i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale recentemente adottati; ricorda la necessità di una tabella di marcia per aiuti di Stato più mirati, in particolare per la fornitura di servizi di interesse economico generale;

62. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una valutazione territoriale dell'impatto socioeconomico della crisi della COVID-19 nel contesto dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e del pertinente processo di revisione in atto; osserva, a tale proposito, che bisognerebbe prestare particolare attenzione ad analizzare gli impatti sulle imprese che hanno sede nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, conformemente alle disposizioni degli articoli 174 e 349 TFUE;
63. invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai settori che sono alla base di numerose altre industrie, nonché alla catena del valore sociale ed economico sostenibile dell'Unione; ribadisce la necessità di promuovere tecnologie e pratiche di produzione che portino a una riduzione significativa degli impatti ambientali;
64. chiede l'allineamento di tutte le norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato con gli obiettivi sociali a lungo termine, in particolare il Green Deal europeo, tenendo conto degli impegni dell'UE in materia di clima; deplora che, sebbene la definizione del mix energetico sia rimasta di competenza nazionale, la maggior parte degli Stati membri non ha subordinato gli aiuti di Stato al conseguimento di tali obiettivi;
65. accoglie con favore la consultazione avviata su come la concorrenza può sostenere il Green Deal europeo e tenere maggiormente conto dell'efficienza verde e sostenibile quando si ha a che fare con gli aiuti di Stato, il controllo sulle concentrazioni e le norme antitrust; invita la Commissione, nel quadro della sua prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore della protezione dell'ambiente e dell'energia e degli accordi di cooperazione orizzontale, a introdurre incentivi e condizioni concreti per proseguire sulla via della decarbonizzazione; chiede, in particolare, orientamenti sul ripotenziamento, sui progetti ibridi e sullo stoccaggio dell'energia elettrica e sugli investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione degli edifici; ribadisce inoltre che la transizione verso un'economia climaticamente neutra richiede misure per far fronte ai cambiamenti strutturali, compresa l'identificazione delle regioni carbonifere come zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE;
66. osserva con preoccupazione che il recupero degli aiuti di Stato illegali continua ad essere un processo lungo e gravoso; sottolinea inoltre che la trasparenza e la tracciabilità del processo di valutazione dei casi di aiuti di Stato dovrebbero essere migliorate, tenendo conto di un rischio non trascurabile di interconnessione tra i casi;

### ***Controllo delle concentrazioni, antitrust e cartelli***

67. esorta la Commissione a rimanere vigile e ad applicare rigorosamente l'articolo 102 TFUE, che vieta lo sfruttamento abusivo di posizione dominante, e le procedure di controllo delle concentrazioni stabilite dal regolamento comunitario sulle concentrazioni<sup>1</sup>;
68. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rivedere la sua comunicazione del 1997<sup>2</sup> sulla definizione del mercato rilevante nell'applicazione delle proprie norme in

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

<sup>2</sup> GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.



materia di concentrazioni e antitrust; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione, caso per caso, una visione a più lungo termine nelle sue valutazioni sulla concorrenza, che includa la dimensione globale e la potenziale concorrenza futura; sottolinea che in passato la definizione della Commissione del mercato rilevante potrebbe essere stata troppo restrittiva per tenere conto in modo sufficiente della concorrenza dinamica sui mercati globali; invita la Commissione ad adottare un approccio più dinamico alla definizione del mercato, rendendo i criteri in materia di innovazione un elemento fondamentale della pertinente analisi di mercato in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese in Europa;

69. invita la Commissione a rivedere gli orientamenti sulle concentrazioni per tenere conto degli incrementi di efficienza collegati alle concentrazioni, compresa la sfida della competitività industriale dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che l'unità Priorità e coordinamento strategico della DG COMP sia in grado di avvalersi delle competenze di tutte le direzioni generali della Commissione in relazione alle indagini della DG COMP; ritiene che le competenze su cui si basa la strategia industriale e settoriale della Commissione potrebbero essere rafforzate a sostegno dei team investigativi della DG COMP, per individuare la realizzabilità e le conseguenze delle misure correttive riguardo alle priorità della Commissione;
70. ribadisce il suo appello alla Commissione di eseguire una valutazione della direttiva sul risarcimento del danno<sup>1</sup>, una volta che tutti gli Stati membri avranno acquisito sufficiente esperienza dall'applicazione delle nuove norme, al fine di valutare se sia necessario apportare modifiche per un'applicazione più efficace e armonizzata delle azioni di risarcimento del danno nell'intera UE;
71. accoglie con favore l'introduzione, da parte della Commissione, dello strumento "eLeniency"; ricorda che con il rapido sviluppo dei mercati digitali emergono nuove sfide riguardo all'attuazione delle politiche di concorrenza; raccomanda alla Commissione, a tale proposito, di valutare possibilità per intervenire ex ante, in particolare nei mercati digitali, e di fornire alle autorità garanti della concorrenza e alle autorità di regolamentazione dell'Unione europea e nazionali i mezzi necessari per raccogliere i dati in modo anonimo, al fine di riuscire a individuare meglio i fallimenti del mercato in maniera tempestiva;
72. sottolinea che l'abuso del potere di mercato e i comportamenti iniqui connessi, come il degrado della qualità o le pratiche estorsive, possono verificarsi anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente; sottolinea che gli interessi dei consumatori dell'UE vanno al di là dei prezzi bassi e, in linea con i principi del TFUE, includono anche la qualità, l'innovazione, la produttività, la sostenibilità, la protezione dell'ambiente e la proliferazione di relazioni commerciali eque; ritiene che la politica di concorrenza debba integrare meglio il valore dei beni pubblici e delle esternalità associate a determinati tipi di produzione;
73. rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreta l'articolo 101 TFUE

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).

tenendo conto dei diversi obiettivi dei trattati; fa riferimento in particolare alla sentenza Wouters<sup>1</sup>, in cui l'interesse generale è stato predominante e pertanto i limiti alla concorrenza sono stati ritenuti giustificati; invita la Commissione a formulare una "teoria del danno" che trascenda gli approcci incentrati sui prezzi e tenga conto di considerazioni più ampie, sottolineando nel contempo l'importanza del principio di proporzionalità, il che significa che le limitazioni della concorrenza non possono andare oltre quanto necessario per l'interesse generale; invita inoltre la Commissione a fornire orientamenti al riguardo sull'interpretazione dell'"ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva" ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni;

74. conviene con la ECA sul fatto che, nel complesso, la Commissione fa buon uso dei suoi poteri di esecuzione nei procedimenti in materia di controllo delle concentrazioni e antitrust, sebbene siano necessari miglioramenti in una serie di ambiti; osserva, in particolare, che le soglie di fatturato potrebbero non essere idonee a individuare tutti i casi che dovrebbero essere esaminati dalle autorità garanti della concorrenza; invita pertanto la Commissione a considerare la possibilità di rivedere le soglie onde includere fattori quali il numero dei consumatori interessati e il valore delle operazioni connesse nell'ambito della sua attuale valutazione del regolamento sulle concentrazioni; invita la Commissione altresì a valutare altresì livelli più elevati di concentrazione dovuti alla proprietà orizzontale da parte di grandi società di gestione patrimoniale nella sua valutazione in corso del regolamento comunitario sulle concentrazioni e a considerare la possibilità di fornire, a tale riguardo, orientamenti sul ricorso agli articoli 101 e 102 TFUE;
75. rileva che anche se la Corte dei conti europea sottolinea a giusto titolo che l'importo delle ammende non consente di trarre conclusioni sulla loro efficacia o meno in quanto deterrenti, essa evidenzia anche che lo stesso massimale delle ammende possibili può limitare l'effetto deterrente in "casi gravi"; sottolinea a questo proposito che, mentre il livello delle ammende imposte dalla Commissione è tra i più alti al mondo, quasi due terzi delle ammende irrogate dalla Commissione nei casi di cartello dal 2006 sono stati inferiori allo 0,99 % del fatturato annuo totale, ovvero ben al di sotto del livello massimo consentito del 10 % del fatturato annuo mondiale di un'impresa<sup>2</sup>; invita la Commissione a valutare l'effetto deterrente delle sue ammende e di considerare la possibilità di comminare ammende fino a un massimo del 40 % del fatturato annuo mondiale delle imprese in casi gravi di cartelli;
76. ricorda che i cartelli rappresentano una delle violazioni più gravi del diritto della concorrenza e che i monopoli sono le forme di concentrazione del mercato più preoccupanti; sottolinea l'importanza di individuare i comportamenti illegali dei cartelli, in quanto tali violazioni del diritto della concorrenza vanno contro gli interessi dei cittadini dell'UE, poiché comportano costi notevolmente più elevati per i consumatori e rischiano di soffocare l'innovazione e la qualità;
77. sottolinea che di fronte a una crisi, alcune imprese potrebbero essere tentate di riorganizzare la struttura di un settore entrando a far parte dei cosiddetti "cartelli di

---

<sup>1</sup> Sentenza del 19 febbraio 2002, J.C.J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, EU:C:2002:98.

<sup>2</sup> [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20\\_24/SR\\_Competition\\_policy\\_IT.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_IT.pdf)

crisi", ovvero accordi tra tutti i concorrenti o la maggior parte di essi per limitare la produzione e/o ridurre la capacità di incrementare la redditività ed evitare l'uscita dal mercato in periodi di crisi;

78. suggerisce di esaminare le pratiche di "acquisizione killer" che potrebbero mettere a repentaglio l'innovazione e la prosperità delle start-up e delle piccole imprese europee; accoglie con favore, a tale proposito, l'iniziativa della Commissione di incoraggiare un maggiore ricorso alla "clausola olandese" di cui all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, e di iniziare ad accettare segnalazioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative a concentrazioni che meritano di essere esaminate a livello dell'UE; invita la Commissione a rivedere e presentare orientamenti sulle prassi adottate nell'ambito dei deferimenti sulla base dell'articolo summenzionato, parallelamente all'obbligo di informazione sulle concentrazioni previsto dalla legge sui mercati digitali;

### ***Sviluppi settoriali***

79. ribadisce di essere profondamente allarmato dall'elevato livello di concentrazione della filiera agricola e alimentare europea a scapito dei consumatori, delle piccole aziende agricole, dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea che l'eccessivo potere dei trasformatori o degli acquirenti a valle della catena di approvvigionamento determina una pressione al ribasso insostenibile sui prezzi agricoli;
80. accoglie con favore a questo proposito la direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare<sup>1</sup>, quale primo passo importante per garantire l'equità tra gli operatori, per contrastare l'applicazione di doppi standard nelle pratiche agro-alimentari e per porre rimedio agli squilibri negoziali; invita la Commissione a monitorare i progressi relativi al suo recepimento e a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri;
81. invita inoltre la Commissione a proseguire la sua analisi approfondita della portata e degli effetti delle alleanze di acquisto, prestando così particolare attenzione a garantire una concorrenza leale e una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali delle catene di supermercati e ipermercati, in particolare quando tali pratiche incidono sul valore del marchio e sulla scelta dei prodotti o limitano l'innovazione o la comparabilità dei prezzi, al fine di garantire che gli agricoltori ricevano condizioni e prezzi equi per i loro prodotti; deplora a questo proposito il fatto che la vendita in perdita non sia vietata a livello dell'UE;
82. richiama l'attenzione sul crescente numero di proteste degli agricoltori e osserva che l'impatto cumulativo degli accordi di libero scambio sul settore agroalimentare dell'UE è una delle preoccupazioni dei loro partecipanti; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a eventuali pratiche anticoncorrenziali da parte di paesi terzi che rischiano di penalizzare il settore agricolo e gli agricoltori dell'UE, date le differenze tra le norme sociali, sanitarie, del lavoro, ambientali e in materia di benessere degli animali al di fuori dell'UE; chiede l'applicazione dei principi di reciprocità e conformità per i

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

prodotti agricoli nei negoziati commerciali in corso e futuri;

83. osserva che l'imposizione fiscale è prevalentemente una materia di competenza nazionale, che dipende dalle visioni politiche e dalle azioni di governi e parlamenti e si fonda su politiche di bilancio e aspirazioni politiche connesse alle finanze pubbliche; accoglie con favore la vigilanza della Commissione nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore fiscale; ribadisce che gli aiuti fiscali di Stato selettivi possono creare condizioni di disparità nel mercato interno e che la pianificazione fiscale aggressiva non solo nuoce alla concorrenza leale, ma compromette anche il corretto funzionamento dei sistemi sociali in generale; sottolinea l'importanza di riformare l'attuale sistema fiscale al fine di garantire che le imposte siano pagate dove viene creato valore; invita la Commissione, a tale proposito, a rivedere i propri orientamenti in materia di aiuti di Stato al fine di valutare quali misure fiscali di aiuti di Stato falsino la concorrenza;
84. rileva con preoccupazione la frammentazione e la divergenza nell'accesso alle telecomunicazioni e alle connessioni a internet ultraveloce tra Stati membri e tra le zone rurali e quelle urbane in tutta Europa; ricorda che è necessaria una sana concorrenza per colmare tale divario;
85. sottolinea il momento critico vissuto dalle imprese del comparto ricettivo, che sono state le più colpite dal punto di vista economico e finanziario per tutta la durata della crisi in atto; accoglie con favore, in tale contesto, gli aiuti di Stato destinati al settore;
86. invita la Commissione, nella sua revisione della direttiva sul credito al consumo<sup>1</sup>, a garantire un'adeguata protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche promuovendo condizioni efficaci di concorrenza tra gli operatori, nonché la facilità di accesso; chiede, a tale proposito, che i consumatori siano messi in condizione di confrontare meglio le offerte attraverso una maggiore trasparenza, anche distinguendo i costi diretti relativi al rimborso del credito dai costi indiretti, quali le spese per i servizi di terzi e le imposte, che non sono rimborsabili;
87. è preoccupato per l'acquisto, da parte di una società petrolifera di Stato, di un importante gruppo editoriale proprietario di 20 quotidiani regionali di primo piano, 120 settimanali e 500 portali online<sup>2</sup> nello Stato membro interessato; ripete il suo invito alla Commissione di effettuare uno studio sulla concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione in Europa, in particolare nel contesto dell'acquisizione da parte di imprese multinazionali di fornitori di media europei;

o

o o

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

<sup>2</sup> <https://www.dw.com/en/poland-state-run-oil-company-buys-leading-media-group/a-55859592>

88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e alle autorità nazionali e, se del caso, regionali, garanti della concorrenza degli Stati membri.